

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2125 del 11/05/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO AGRICOLO COMUNE: CASTEL GUELFO(BO) TITOLARE: SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S. CODICE PRATICA N. BO19A0041
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2162 del 07/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO AGRICOLO

**COMUNE:** CASTEL GUELFO (BO)

**TITOLARE:** SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S.

**CODICE PRATICA N.** BO19A0041

**IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agazia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agazia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa

idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista** l'istanza assunta al Prot.n. PG.2019.97884 del 21/06/2019 pratica n. BO19A0041 da SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S., P.I. e CF 02443121203 con sede legale a Castel Guelfo (BO), nella persona del suo legale rappresentante Zamboni Raffaele nato a Medicina il 28/01/1978, C.F. ZMBRFL78A28F0830, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Castel Guelfo di Bologna ad uso irriguo, per irrigare una superficie di 11 ettari, con una portata massima di 0,83 l/s e per un volume annuo massimo di prelievo di 4.500 mc mediante 1 pozzo perforato con autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile atto n. 5274 del 2/10/1979 di profondità 30 m e diametro interno 150 mm;

**richiamata** la concessione preferenziale per il prelievo di acque sotterranee rilasciata con determina regionale n. 12949 del 31/12/2007 e relativa istanza di rinnovo presentata al protocollo regionale n. 327742 del 21/12/2007, entrambe intestate a Zamboni Raffaele e riferite al medesimo pozzo oggetto della presente istruttoria, ubicato in Comune di Castel Guelfo, catastalmente al NCT del comune al foglio 15, map. 61(procedimento BO01A0367);

**visto** il chiarimento presentato da SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S. e assunto al Prot.n. PG.2019.151421 del 02/10/2019 nel quale si conferma che la concessione preferenziale su richiamata e la relativa richiesta di rinnovo (procedimento BO01A0367) debbano essere ricompresi nell'istanza assunta al Prot.n. PG.2019.97884 del 21/06/2019 (pratica n. BO19A0041) nella quale sono anche riportati i dati corretti di profondità del pozzo (30 m) e diametro interno (150 mm) nonché tutte le caratteristiche tecniche del

prelievo così come descritte e aggiornate nello Studio Idrogeologico allegato;

**ritenuto** pertanto che la domanda di rinnovo di concessione preferenziale presentata alla Regione con protocollo regionale n. 327742 del 21/12/2007 (procedimento B001A0367) e non ancora portata a conclusione possa essere archiviata perché interamente ricompresa e superata dalla presente concessione;

**Considerato che:**

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a uso irriguo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 279 in data 21/08/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**Considerato che** la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette
- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191

**verificato** che i quantitativi richiesti sono inferiori rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

**verificata** la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico effettivamente interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215 (allegati A-C), la derivazione interessa il corpo idrico sotterraneo: "Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore", codice 0492ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 10 e 5 metri dal piano campagna e da trend piezometrico costante/aumento, con valori locali del tasso di subsidenza del suolo compresi tra -5 e -2,5 mm./anno;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di

interesse, ha impatto lieve e criticità bassa, pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

**Preso atto** del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito agli atti in data 18/12/2019, con n.PG.2019.194181, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, espresso in senso negativo e nel quale si comunica che è presente e possibile la fornitura di acque consortili per l'irrigazione dei mappali indicati durante la stagione irrigua 1 aprile - 30 settembre

**dato atto che:**

- ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dalla L.15/05, sono stati comunicati con nota n. PG/2020/1313 del 07/01/2020 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, l'istante ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi chiedendo la concessione solo per il periodo dal 30 settembre a 1 aprile in quanto la ditta ha colture che necessitano irrigazione anche nei mesi invernali spesso caratterizzati da scarse precipitazioni;

**Preso atto** della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 21/10/2019 con il prot.n.PG.2019.162163, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

**verificato che** sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese istruttorie pari a **€ 195,00=**
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2008-2019, per un importo complessivo compreso interessi pari ad **€ 130,44=**(in riferimento alla pratica BO01A0367);
- del canone di concessione per l'anno **2020** pari a **€ 18,42;**
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, versato il 14/12/2007 (in riferimento alla pratica BO01A0367, pari ad un importo di **€ 198,35=;**

**ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiama la seguente prescrizione particolare :

- La derivazione potrà essere esercitata può essere esercitata **dal 01 ottobre al 31 marzo**, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 30/04/2020 (assunta agli atti al prot.PG.2020.64129 del 30/04/2020);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

A. di **rilasciare** a ditta SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S., P.I. e CF 02443121203 con sede legale a Castel Guelfo (BO), nella persona del suo legale rappresentante, **la concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea, in comune di Castel Guelfo (BO), mediante pozzo sui terreni identificati catastalmente al NCT del comune al foglio 15, map. 61, per uso irriguo agricolo, alle seguenti condizioni:

1. **il prelievo è stabilito** con portata massima di **0,83 l/s** e volume annuo di **4.500 mc**;

2. la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

3. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2029**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la

concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

4. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

5. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

6. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

B. di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

C. di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a uso irriguo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 18,42 per l'anno 2020 di cui è dovuto l'intero importo, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

D. di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 12949 del 31/12/2007, procedimento BO01A0367, il Concessionario ha corrisposto il canone pregresso per gli anni 2008/2019 a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 130,44=**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509

E. di stabilire che i canoni annui successivi al 2020 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del

canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

F. di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

G. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

H. di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, di cui **€ 51,65=** versati a garanzia della precedente concessione (in riferimento al procedimento Bo01A0367), ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ € 198,35=**, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia- Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

I. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

J. di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

K. di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

L. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

M. di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

N. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea rilasciata a SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S., P.I. e CF 02443121203 con sede legale a Castel Guelfo (BO), nella persona del suo legale rappresentante.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

Il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMER X 652.041 Y 926.200 sul terreno di proprietà DI Zamboni Primo individuato nel Foglio 15 mappale 61 del NCT del comune di Castel Guelfo (Bo), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Sillaro-Sellustra - confinato superiore", codice 0492ER-DQ2-CCS ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C).

L'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 30 m p.c., senza avampozzo, con diametro interno di 150 mm e profondità tratto filtrato tra -29 e -30 m da p.c., equipaggiato con una elettropompa sommersa da 4" con portata massima di esercizio di 0,83 l/s.

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 0,83 l/s, per complessivi 4.500 mc/anno.

La risorsa è utilizzata per irrigare un terreno di area ha 11 circa occupata a rotazione dalle seguenti colture: bietola, cipolla, mais, erba medica, girasole, sorgo, frumento, orticole

La distribuzione delle acque avviene attraverso un impianto di irrigazione a goccia.

Il prelievo è assimilabile all'uso "irriguo", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi

di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

**La derivazione potrà essere esercitata esclusivamente dal 01 ottobre al 31 marzo**, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2029**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

## **EPILOGO**

IL sottoscritto **Zamboni Raffaele**, in qualità di legale rappresentante pro tempore della SOC.AGRICOLA ZAMBONI PRIMO E RAFFAELE S.S., P.I. e CF 02443121203 con sede legale a Castel Guelfo (BO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**